

Direttive per i marchi regionali

Sezione A Direttive generali

Proprietà: Associazione svizzera dei prodotti regionali

Aggiornato il: 18.12.2019

Valido da: 01.01.2020 (con la riserva che siano ratificate dai marchi regionali che applicano le direttive)

Versione: 10.00

Informazione legale

Il proprietario delle direttive per i marchi regionali è l'Associazione svizzera dei prodotti regionali, i cui membri sono le organizzazioni sovregionali secondo l'Ordinanza sulla promozione dello smercio RS 916.010 alpinavera, «Das Beste der Region», Pays romand - Pays gourmand, Trägerverein Culinarium

Contatto

Associazione svizzera dei prodotti regionali
Distelweg 4
7000 Chur

Tel 081 254 18 57
Mail info@schweizerregionalprodukte.ch

INDICE

1	DEFINIZIONE DEI CONCETTI	4
2	VALIDITÀ	5
3	OBIETTIVO	5
4	DOVERI E DIRITTI DEI LICENZIATARI	5
5	DIRETTIVE GENERALI PER LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E IL COMMERCIO	5
5.1	RIQUISITI PER LA ZONA, IL SITO DI PRODUZIONE E GLI INGREDIENTI REGIONALI.....	5
5.2	ORIGINE GEOGRAFICA DEI PRODOTTI	6
5.3	VALORE AGGIUNTO.....	6
5.4	INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA	6
5.5	SOSTANZE NON CONSENTITE.....	7
5.6	ECCEZIONI	7
5.7	DICHIARAZIONE	7
5.8	QUALITÀ VISIVA E GUSTATIVA DEI PRODOTTI	7
5.9	NOMI DEI PRODOTTI	7
6	OBBLIGO DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE	7
7	CONTROLLO E CERTIFICAZIONE	8
7.1	REGISTRAZIONI, CONTABILITÀ	8
7.2	CONTROLLO	8
7.3	COMBINAZIONE CON PROGRAMMI SUPPLEMENTARI	8
7.4	CERTIFICAZIONE	8
8	ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO REGIONALE	8
9	OBBLIGO DI NOTIFICA PER CAMBIAMENTI DI PRODOTTI E DI ASSORTIMENTO	9
10	SANZIONI E RICORSI	9
11	ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLE DIRETTIVE	9
APPENDICE 1 MARCHI REGIONALI, CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE APPLICARE E RATIFICARE LE DIRETTIVE PER I MARCHI REGIONALI		10
APPENDICE 2 VERIFICA STANDARDIZZATA DELLE RICETTE E DEL VALORE AGGIUNTO		12
APPENDICE 3 CERTIFICATO D'ORIGINE		13
APPENDICE 4: CONTRATTO DI LAVORO A COTTIMO PER DERRATE ALIMENTARI		15
APPENDICE 5 INGREDIENTI IMPORTATI AUTORIZZATI		17
APPENDICE 6 SPECIALITÀ AMMESSE		22
APPENDICE 7 FORMULARIO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI FASI DI TRASFORMAZIONE AL DI FUORI DELLA REGIONE DI RIFERIMENTO		25

1 Definizione dei concetti

Audit o controllo: verifica periodica dell'azienda per definire se e in che misura, le norme definite nelle direttive sono ottemperate.

Autorizzazione: il titolare del marchio regionale può rilasciare un'autorizzazione entro le condizioni definite dalle direttive.

Centro dell'azienda: luogo nel quale si trova l'edificio principale oppure si svolgono le attività economiche principali, secondo l'Ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91, art. 6, al. 3)

Certificazione dei prodotti: procedura che permette, in condizioni di autonomia e imparzialità, di dimostrare la conformità di un prodotto con tutte le caratteristiche definite in precedenza in un capitolato.

Commissione nazionale delle direttive: si compone di rappresentanti di coloro che utilizzano il marchio regionale secondo l'Appendice 1 et di un rappresentante di un'organizzazione di difesa dei consumatori. La Commissione nazionale delle direttive riceve attraverso il segretariato (cfr. Contatto alla pagina 2) richieste di cambiamenti e richieste per delle eccezioni. Elabora, sulla base delle richieste, una proposta di modifica o di completamento all'attenzione dei proprietari delle direttive per i marchi regionali. Le proposte vengono approvate solo all'unanimità.

Commercializzazione: la detenzione in vista della vendita, la vendita o un altro modo d'immissione in commercio e la fornitura di un prodotto. (RS 910.18 Art. 4, d)

Eccezione: le eccezioni sono permesse o autorizzate dalla Commissione nazionale delle direttive, vengono emesse delle disposizioni al proposito.

Fornitori: sono aziende che forniscono ingredienti singoli, risp. prodotti, a un licenziatario o ad altri fornitori.

Ingrediente principale: l'ingrediente di origine agricola presente con la quota maggioritaria nella ricetta. Lo zucchero di barbabietola è escluso da questa disposizione.

Ingrediente regionale: ingrediente di origine agricola nella ricetta, che proviene dalla regione di riferimento.

Ingredienti di origine agricola: piante, funghi, animali o prodotti della produzione primaria che ne derivano, destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari o come foraggio, chiamati d'ora in poi ingredienti agricoli. Con questa definizione si designa in particolare:

- a. prodotti agricoli singoli così come i prodotti che ne derivano tramite l'impiego di operazioni adeguate di pulitura e purificazione e di operazioni termiche e/o meccaniche e/o fisiche che portano ad una diminuzione della quota di umidità contenuta nel prodotto;
- b. prodotti che derivano dai prodotti citati al punto a tramite l'impiego di altre operazioni utilizzate nella trasformazione delle derrate alimentari.

Ingredienti di origine non agricola: additivi alimentari, sostanze ausiliarie, acqua, sale, microrganismi, colture, minerali, vitamine, aminoacidi e altri leganti azotati, che sono ammessi secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ma che non sono dei prodotti agricoli secondo la definizione "Ingredienti di origine agricola".

Marchio regionale: marchio di conformità per un'origine e un valore aggiunto definiti, i quali sono disciplinati dal titolare del marchio regionale.

Preparazione: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli comprese la macellazione, il trinciamento dei prodotti animali, nonché l'imballaggio, il lavaggio e lo smistamento e/o la modifica dell'etichettatura concernente il riferimento al marchio regionale dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati (RS 910.18. Art. 4, c).

Prodotti, composti:

- prodotti composti da più ingredienti di origine agricola e non agricola (insaccati, sale alle erbe, formaggio alle erbe, yogurt alla frutta)
- prodotti composti esclusivamente da più ingredienti di origine agricola (miscela di farine, miscela di tè).

Prodotti, non composti: prodotti che consistono di un ingrediente di origine agricola (frutta, verdura, latte, carne) e che possono contenere ingredienti che non sono di origine agricola (formaggio di capra al 100%, formaggio di latte di mucca).

Produzione primaria: produzione e/o estrazione di prodotti vegetali e/o animali presso aziende agricole o in natura (produzione di legname, caccia, pesca, raccolta spontanea, ecc.)

Produttore primario: persona fisica o morale che pratica la produzione primaria.

Regione risp. regioni: le regioni sono definite geograficamente dal titolare del marchio regionale.

Semilavorati: prodotti non destinati al consumo immediato e che devono essere ulteriormente trasformati. Concerne anche i prodotti trasformati usati nell'elaborazione di prodotti certificati pronti al consumo.

Sito di produzione: luogo in cui si svolgono le fasi di confezionamento e di trasformazione per l'elaborazione di un prodotto. Non corrisponde necessariamente al domicilio del licenziatario.

Strutture valide: valide significa che la struttura di trasformazione, risp. di trattamento, non è di proprietà di un concorrente diretto del cliente, significa che ci si attiene alle norme legali (per es. protezione degli animali, igiene, ecc.) e che la produttività è garantita. Per il trasporto di prodotti o di animali abbattuti o da abbattere si deve utilizzare il tragitto più breve possibile.

Trasformazione: una trasformazione sostanziale del prodotto originale, per esempio attraverso il calore, l'affumicamento, il salmistrare, il far maturare, l'essiccazione, il marinare, l'estrarre, l'estrudere o una combinazione di questi processi (RS 817.02, Art.2).

Valore aggiunto regionale: il valore aggiunto lordo interno all'azienda e il valore aggiunto derivato dagli ingredienti acquistati nella regione (cfr. Appendice 2).

2 Validità

Queste direttive sono valide per la produzione e la commercializzazione di prodotti vegetali e animali (incl. funghi) e per l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale di tutti coloro che utilizzano i marchi regionali elencati nell'Appendice 1.

3 Obiettivo

Con queste direttive si mira a definire uno standard unitario per i titolari e i licenziatari dei marchi regionali e a definire le norme specifiche per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti regionali. I marchi regionali da una parte garantiscono un'origine e un valore aggiunto stabiliti, dall'altra promuovono la commercializzazione dei prodotti regionali.

4 Doveri e diritti dei licenziatari

I titolari dei marchi regionali definiscono i reciproci diritti e doveri attraverso la stipulazione di un contratto di licenza.

Le tariffe della licenza sono definite nel regolamento tariffario del titolare del marchio di riferimento.

5 Direttive generali per la produzione, la trasformazione e il commercio

5.1 Riquisiti per la zona, il sito di produzione e gli ingredienti regionali

Il rispetto delle esigenze legali secondo la legge sulla protezione dei marchi e altri regolamenti in vigore è una premessa obbligatoria per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza regionale. Il licenziatario si impegna a rispettare queste esigenze, la cui supervisione è assunta dall'autorità cantonale competente.

Definizione della zona

Il proprietario del marchio regionale ha l'obbligo di definire il territorio del marchio regionale e di comunicarlo in modo trasparente.

Sito di produzione

Il sito di produzione dei licenziatari si situa all'interno della regione. Il proprietario del marchio regionale può autorizzare prodotti di licenziatari con siti di produzione situati al di fuori della regione se sono soddisfatte le condizioni relative all'origine degli ingredienti secondo l'articolo 5.2 e al valore aggiunto secondo l'articolo 5.3.

Ingredienti regionali

Gli ingredienti regionali sono ingredienti di origine agricola di produttori primari il cui centro aziendale si situa all'interno della regione.

Nel caso della raccolta spontanea, si considera la zona di raccolta; nel caso della caccia, si considera la zona di caccia. La zona di raccolta o di caccia devono situarsi all'interno della zona del marchio regionale.

Per le aziende il cui domicilio si trova in un comune all'interno della regione sul confine della regione, il titolare del marchio regionale può autorizzare ingredienti provenienti da comuni limitrofi fino a una quota massima del 20%. Questi possono essere considerati come ingredienti regionali. Il titolare del marchio regionale ha la responsabilità di definire questa particolarità nella definizione territoriale.

5.2 Origine geografica dei prodotti

Prodotti non composti

Gli ingredienti agricoli di prodotti non composti (per es. latte, carne, frutta, verdura) così come la carne non raffinata devono provenire al 100 % dalla regione di riferimento.

Prodotti composti

Per i prodotti composti (per es. yogurt alla frutta, salsiccia) tutti gli ingredienti agricoli devono provenire dalla regione di riferimento. Qualora non fosse possibile, l'ingrediente principale deve essere al 100% di provenienza dalla regione di riferimento e una quota pari all'80% degli ingredienti agricoli deve provenire dalla regione di riferimento.

Nel caso in cui gli ingredienti agricoli non fossero disponibili nella quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, sono consentiti ingredienti di provenienza svizzera, ad eccezione dell'ingrediente principale. Nel caso in cui questi ingredienti, escluso l'ingrediente principale, non fossero disponibili in Svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta, si possono utilizzare ingredienti agricoli importati autorizzati (secondo l'Appendice 5 Ingredienti importati autorizzati). Ottimizzazioni, per es. per ragioni di prezzo, non sono consentite.

L'appendice con gli ingredienti importati autorizzati è elaborata e approvata dalla Commissione nazionale delle direttive.

Decisiva è la quota presente al momento della lavorazione, eccetto per i prodotti che si conservano in un liquido: in questo caso il peso sgocciolato è determinante per il calcolo della parte regionale. Gli ingredienti importati che costituiscono il liquido di conservazione necessitano un'autorizzazione della commissione nazionale delle direttive secondo l'Appendice 5.

Semilavorati

I semilavorati e i loro ingredienti provengono dalla regione di riferimento.

Se i semilavorati e i loro ingredienti non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, il proprietario del marchio regionale si possono utilizzare semilavorati svizzeri. Ottimizzazioni, per es. per ragioni di prezzo, non sono consentite. Se gli ingredienti agricoli di questi semilavorati non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta in Svizzera, si possono utilizzare ingredienti importati (secondo l'appendice 5, Ingredienti importati autorizzati). Gli ingredienti agricoli la cui quota nel semilavorato è superiore a 5% (riferimento alla massa) necessitano un'autorizzazione, salvo se viene dimostrato che la parte nel prodotto finale non supera l'1%. Se i semilavorati non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta in Svizzera, il proprietario del marchio regionale può autorizzare l'utilizzo di semilavorati importati. Il segretariato mette a disposizione dei proprietari dei marchi regionali e degli enti di certificazione un formulario di richiesta comune. Il proprietario del marchio regionale ha l'obbligo di dichiarare. Deve trasmettere una copia dell'autorizzazione che conferma formalmente la deroga in questione al segretariato delle direttive per i marchi regionali.

Trattamento dei prodotti al cioccolato

Il trattamento di prodotti a base di cioccolato deve essere definito. Prodotti a base di cioccolato autorizzati sono ammessi fino a nuova regolamentazione.

5.3 Valore aggiunto

Il valore aggiunto (cfr. Appendice 2) deve essere generato per almeno i 2/3 nella regione di riferimento per i prodotti non composti, per i prodotti composti e per le specialità. Qualora una fase della trasformazione, del trattamento o dello stoccaggio dovesse svolgersi fuori dalla regione di riferimento, questo deve essere autorizzato dal titolare del marchio regionale.

5.4 Ingredienti di origine non agricola

Salvo indicazioni contrarie nelle norme per settori specifici, gli ingredienti di origine non agricola non vengono presi in considerazione nel calcolo della parte regionale.

5.5 Sostanze non consentite

Gli organismi genericamente modificati e i loro derivati non sono autorizzati ai sensi dell'Ordinanza sulle derrate alimentari. Per ingredienti che comportano dei rischi, additivi, coadiuvanti tecnologici, microrganismi, aromi, enzimi e vitamine bisogna presentare il formulario InfoXgen o un formulario equivalente a conferma dell'assenza di OGM.

5.6 Eccezioni

Specialità

Le specialità comprendono prodotti registrati nel Registro federale delle denominazioni di origine (DOP / IGP) o prodotti che appartengono al Patrimonio culinario svizzero del cantone, risp. della regione di riferimento. Tutte le specialità devono essere autorizzate dalla Commissione nazionale delle direttive.

Le specialità adempiono in linea di principio le condizioni dei prodotti non composti e dei prodotti composti. Qualora gli ingredienti agricoli non fossero disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, almeno l'80% degli ingredienti deve provenire dalla Svizzera ed è ammessa una quota massima del 20% di ingredienti agricoli importati autorizzati (secondo l'Appendice 5 Ingredienti importati autorizzati). Se può essere dimostrato, che il valore aggiunto non può essere generato per i 2/3 nella regione, la Commissione nazionale delle direttive può ammettere delle eccezioni (cfr. Appendice 6 Specialità autorizzate).

Zucchero

Se lo zucchero di barbabietola non è disponibile nella regione, lo zucchero di barbabietola svizzero viene accettato quale ingrediente regionale.

Eccezioni per quel che riguarda la verifica del valore aggiunto

Se nella regione di riferimento non esistono strutture valide per la trasformazione, il trattamento o lo stoccaggio, la Commissione nazionale delle direttive può autorizzare delle eccezioni per quel che riguarda la verifica del valore aggiunto. Permessi speciali per il trasporto di animali vivi sono ottenibili, se il tragitto fino al macello è più corto che all'interno della regione di riferimento.

5.7 Dichiarazione

I licenziatari dichiarano le eccezioni accordate sull'etichetta del prodotto.

5.8 Qualità visiva e gustativa dei prodotti

Il titolare del marchio regionale stabilisce se i prodotti devono essere sottoposti a un esame visivo e gustativo e se questo è parte integrante della procedura di certificazione.

5.9 Nomi dei prodotti

Le denominazioni dei prodotti devono essere autorizzate dal titolare del marchio regionale.

6 Obbligo di controllo e di certificazione

I licenziatari sottostanno all'obbligo di controllo e di certificazione.

Fornitori, che si occupano del trattamento, della trasformazione o del commercio, devono essenzialmente essere sottoposti a una procedura di controllo.

Il titolare del marchio decide che tipo di controllo applicare ai semilavorati dei fornitori. L'ente di certificazione verifica:

- a) le particolarità specifiche dei semilavorati presso i licenziatari, o
- b) i semilavorati presso i fornitori e rilascia una conferma.

Le specificazioni dei prodotti risp. le conferme devono indicare la quota degli ingredienti della regione di riferimento e la quota di valore aggiunto nella regione di riferimento.

Nel caso in cui i fornitori adempiono i criteri delle presenti direttive in modo palese, possono richiedere un certificato d'origine (cfr. Appendice 3) al titolare del marchio regionale, al fine di garantire l'osservanza delle direttive.

I licenziatari hanno la possibilità di far svolgere alcune fasi della lavorazione a terzi nell'ambito di un contratto di lavoro a cottimo (cfr. Appendice 4).

Le verifiche dei certificati di origine connessi con i contratti di lavoro a cottimo sono coordinate dal titolare del marchio regionale in base a campioni e si svolgono su una base di rischio.

I seguenti fornitori e aziende non sono sottoposti a controllo e a certificazione e non devono compilare nessun certificato di origine:

- a) produttori primari intesi come fornitori di materie prime di loro produzione che, nell'ambito del trattamento, si occupano al massimo di impacchettare e di etichettare
- b) aziende che producono prodotti svizzeri DOP o AOC o formaggio d'alpe. Il controllo e la certificazione di questi prodotti avviene in modo separato e segue le disposizioni legali federali, quando il territorio DOP si situa integralmente nel territorio del marchio regionale di riferimento
- c) imbottigliatori di acqua minerale, di acqua sorgiva o di acqua potabile per l'acqua minerale, l'acqua sorgiva o l'acqua potabile senza altri ingredienti né fasi di trasformazione, se il luogo di captazione e il luogo di imbottigliamento si situano nel territorio del marchio regionale.

7 Controllo e certificazione

7.1 RegISTRAZIONI, contabilità

Il licenziatario deve provare (documentare) l'adempimento delle direttive. Le registrazioni e il flusso delle merci devono essere rintracciabili in ogni fase dei processi di preparazione e trasformazione, dalla produzione agricola al trasporto, allo stoccaggio, alla trasformazione vera e propria fino all'imballaggio, dal trasformatore o dal commerciante all'ingrosso fino al commercio al dettaglio.

Ogni ingrediente agricolo e ogni prodotto deve essere rintracciabile fino al luogo d'origine.

Per la pianificazione a lungo termine e la reportistica, il titolare del marchio regionale può esigere dalle aziende delle cifre indicative, ai fini di rilevamenti statistici. Queste non sono comunicate a terzi e vengono pubblicate solo come somma totale di tutte le aziende:

- Dati relativi al fatturato ricavato dai prodotti che sono registrati presso il marchio regionale
- Dati relativi ai dipendenti, incl. il direttore dell'azienda, per quel che riguarda la percentuale di lavoro
- Numero delle aziende agricole fornitrici
- Dati relativi alla distanza del più lontano fornitore di ingredienti agricoli di qualità del marchio regionale.

7.2 Controllo

Il controllo si svolge periodicamente. I controlli devono essere svolti da almeno un ente preposto dal titolare del marchio regionale. Durante la verifica l'ente preposto al controllo verifica il rispetto delle direttive relative all'origine, alle procedure di produzione e al valore aggiunto, e le disposizioni applicabili alle aziende relative alla preparazione e alla distribuzione come anche le direttive concernenti l'etichettatura dei prodotti dei marchi regionali. Per verificare l'osservanza delle direttive vigenti, gli auditori dell'ente di controllo devono avere accesso ai locali dell'azienda, devono poter esaminare i documenti della contabilità e i documenti relativi al flusso delle merci.

7.3 Combinazione con programmi supplementari

Il controllo del marchio regionale deve essere combinato con altri programmi, quando questi sono seguiti. Per questo bisogna trovare delle soluzioni individuali con l'ente di certificazione. I costi inerenti saranno fatturati separatamente dall'ente di certificazione, secondo il programma.

7.4 Certificazione

La certificazione, in accordo con le direttive, avviene per tutti i licenziatari, tramite almeno un'organizzazione designata dai titolari del marchio regionale. L'ente di certificazione ha a disposizione una documentazione specifica relativa alle singole procedure, che è parte integrante delle presenti direttive. L'operato dell'ente di certificazione è sottoposto a severi criteri di neutralità, imparzialità, indipendenza e riservatezza secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17065.

8 Assegnazione del marchio regionale

Il contratto di licenza firmato dal titolare del marchio regionale così come un valido certificato autorizzano l'azienda a contrassegnare i prodotti certificati con il marchio regionale.

Inoltre il proprietario del marchio regionale può accordare un'autorizzazione per:

- i prodotti DOP o AOC svizzeri, quando il territorio DOP o AOC si situa integralmente nel territorio del marchio regionale di riferimento
- l'acque minerale, l'acqua sorgiva o l'acqua potabile senza altri ingredienti né fasi di trasformazione, se il luogo di captazione e di imbottigliamento si situano nel territorio del marchio regionale di riferimento

Il titolare del marchio regionale definisce come contrassegnare i semilavorati dei fornitori.

I costi per l'utilizzo del marchio, il controllo, la certificazione e le attività di marketing sono regolate nel regolamento del titolare del marchio regionale di riferimento.

Il titolare del marchio regionale definisce in forma scritta l'utilizzo del marchio regionale.

9 Obbligo di notifica per cambiamenti di prodotti e di assortimento

Cambiamenti di prodotti e di assortimento devono essere comunicati immediatamente all'ente preposto alla certificazione.

10 Sanzioni e ricorsi

Le sanzioni in caso d'infrazione alle presenti direttive sono stabilite nel Regolamento relativo alle sanzioni.

11 Entrata in vigore e modifiche delle direttive

Le presenti direttive sono state elaborate 19.06.2007 e aggiornate l'ultima volta il 24.09.2019 dalla commissione nazionale delle direttive. Le modifiche sono state ratificate da coloro che utilizzano il marchio in accordo con le Direttive per i marchi regionali, Sezione A, Appendice 1. Le presenti direttive entrano in vigore il 01.01.2020 con la riserva che siano ratificate dai marchi regionali che le utilizzano.

Le direttive e i documenti annessi sono disponibili in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio fa fede la versione originale in tedesco.

Appendice 1 Marchi regionali, che devono obbligatoriamente applicare e ratificare le Direttive per i marchi regionali

Direttive per i marchi regionali	Sezione A Direttive generali	Sezione B1 Norme specifiche per alimentari	Sezione B2 Norme specifiche per bevande	Sezione B3 Norme specifiche per la ristorazione (esclusa la ristorazione collettiva)	Sezione B4 Norme specifiche per la ristorazione collettiva	Sezione C1 Norme per settori specifici Prodotti non alimentari	Sezione C3 Norme per settori specifici Prodotti di orticoltura	Regolamento delle sanzioni
Ultima modifica	24.09.2019	24.09.2019	02.10.2018	26.09.2017	02.10.2018	24.09.2019	24.09.2019	26.09.2012
Entrata in vigore (con la riserva che la ratifica avvenga tramite tutti i marchi regionali che utilizzano le direttive)	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2013
Marchi regionali	Data della ratifica							
alpinavera con i marchi regionali associati Glarus, Graubünden, Ticino, Uri, Parc Ela, Parc Beverin, Biosfera Val Mustair	05.12.2019	05.12.2019	29.11.2018	29.11.2017	29.11.2018	05.12.2019	05.12.2019	22.01.2015
«Das Beste der Region» con i marchi regionali associati Ämmtaler Ruschtig, Berner Oberland, Naturpark Diemtigtal, Naturpark Gantersch, Seeland, «Das Beste der Region Aargau», Echt Entlebuch, Obwaldner Alpchäs, Urschwyz, so natürlich, Jurapark Aargau, Naturpark Thal, Zürioberland Regionalprodukte-Zentralschweizer Lamm	29.10.2019	29.10.2019	20.11.2018	15.11.2017	20.11.2018	29.10.2019	29.10.2019	11.12.2014
Pays romand - Pays gourmand con i seguenti marchi regionali associati:								
<ul style="list-style-type: none"> • Pays-d'Enhaut Produits Authentiques • Terre Vaudoise • Terroir Fribourg • Jura bernois Produits du terroir 	21.11.2019	21.11.2019	05.11.2018			21.11.2019	21.11.2019	01.01.2015
	21.11.2019	21.11.2019	06.12.2018			21.11.2019	21.11.2019	01.01.2015
	21.11.2019	21.11.2019	22.10.2018			21.11.2019	21.11.2019	24.03.2015
	21.11.2019	21.11.2019	14.12.2018		14.12.2018	21.11.2019	21.11.2019	

<ul style="list-style-type: none"> • Spécialité du Canton du Jura • Neuchâtel Vins et Terroir 	21.11.2019 21.11.2019	21.11.2019 21.11.2019	14.12.2018 13.11.2018		14.12.2018	21.11.2019 21.11.2019	21.11.2019 21.11.2019	14.11.2016
Trägerverein Culinarium con le regioni associate St.Gallen-Bodensee, Toggenburg, Sarganserland, Werdenberg, Rheintal, Zürichsee-Linth, Liechtenstein, Region Zürich, Thurgau, Schaffhausen, Appenzellerland	28.11.2019	28.11.2019	14.12.2018	18.12.2017	14.12.2018	28.11.2019	28.11.2019	21.11.2012
Aus der Region. Für die Region la Federazione delle cooperative Migros con le cooperative Svizzera orientale, Zurigo, Lucerna, Aare, Basilea, Neuchâtel-Friburgo, Vallese, Vaud, Ginevra.	17.10.2019	17.10.2019	18.10.2018	08.11.2017	18.10.2018	17.10.2019	17.10.2019	06.02.2015
Bio Suisse	Tramite le Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, parte I, articolo 3.1, Bio Suisse si basa sulle Direttive per i marchi regionali per la designazione dei prodotti regionali.							
Parchi svizzeri	Le esigenze per l'ottenimento del marchio Prodotto dei Parchi svizzeri si basano sulle Direttive per i marchi regionali (secondo i parchi svizzeri di importanza nazionale: Direttive per l'assegnazione e l'utilizzo del marchio Prodotto, UFAM, aprile 2013).							

La prassi relativa alle sanzioni viene costantemente elaborata e adattata.

Appendice 2 Verifica standardizzata delle ricette e del valore aggiunto

La verifica delle ricette e del valore aggiunto deve avvenire secondo i formulari standardizzati (tabella Excel) delle Direttive per i marchi regionali. Per quel che riguarda il valore aggiunto si fa una distinzione tra le direttive per le aziende all'interno o all'esterno della regione di riferimento. I titolari del marchio regionale mettono i formulari a disposizione degli enti di certificazione e dei licenziatari. Modifiche dei formulari devono essere approvate dalla Commissione nazionale delle direttive.

Appendice 3 Certificato d'origine

Obiettivo del certificato d'origine

I fornitori che non devono sottostare alla procedura di certificazione garantiscono, attraverso il certificato d'origine, l'osservanza delle Direttive per i marchi regionali.

Requisiti per il rilascio del certificato d'origine

Qualora un fornitore adempisse "in modo chiaro" ai criteri presenti nelle Direttive per i marchi regionali, può richiedere un certificato d'origine al titolare del marchio regionale. Adempiere i criteri "in modo chiaro" significa che il fornitore:

- a) produce esclusivamente prodotti corrispondenti alla qualità del marchio regionale
- b) non acquista nessun ingrediente di origine agricola fuori dalla regione di riferimento
- c) presenta la composizione dei prodotti e, se esistenti, la lista dei fornitori di riferimento.

Nessuna necessità del certificato d'origine

I seguenti fornitori non devono compilare nessun certificato d'origine e non devono sottostare a nessun obbligo di controllo e certificazione:

- a) produttori primari intesi come fornitori di materie prime di loro produzione che, nell'ambito del trattamento, si occupano al massimo di impacchettare e di etichettare
- b) aziende che producono prodotti svizzeri DOP o AOC o formaggio d'alpe. Il controllo e la certificazione di questi prodotti avviene in modo separato e segue le disposizioni legali federali, quando il territorio DOP si situa integralmente nel territorio del marchio regionale di riferimento
- c) imbottigliatori di acqua minerale, di acqua sorgiva o di acqua potabile per l'acqua minerale, l'acqua sorgiva o l'acqua potabile senza altri ingredienti né fasi di trasformazione, se il luogo di captazione e il luogo di imbottigliamento si situano nel territorio del marchio regionale.

Nessuna concessione del certificato di origine

Concerne tutti i licenziatari e i loro fornitori sottoposti alla procedura di certificazione secondo le Direttive per i marchi regionali Sezione A, capitolo 6, quando non adempiono in modo palese alle Direttive per i marchi regionali.

Disposizioni generali del certificato d'origine

1. Il certificato di origine è valido solo dopo la conferma dell'ente di controllo e di certificazione.
2. L'azienda s'impegna a osservare le Direttive per i marchi regionali. In particolare l'azienda conferma quanto segue:
 - i prodotti non composti provengono al 100% dalla regione di riferimento
 - nei prodotti composti (per es. yogurt alla frutta, salsiccia) tutti gli ingredienti devono provenire dalla regione. Se questo non fosse possibile, almeno l'ingrediente principale al 100% e una quota pari all'80% degli ingredienti devono provenire dalla regione di riferimento
 - almeno i 2/3 del valore aggiunto devono svolgersi nella regione.
3. L'azienda conferma che tutti i prodotti menzionati nell'elenco dei prodotti (formulario a pagina 3) sono prodotti all'interno dell'azienda.
4. L'azienda mette a disposizione dei suoi acquirenti, se richiesto, una copia del certificato d'origine.
5. L'azienda conferma che, in nessun caso, contrassegna i suoi prodotti con il marchio regionale solo sulla base del certificato d'origine.
6. In caso di necessità, l'azienda accorda all'ente di controllo e certificazione definito dal titolare del marchio regionale l'accesso alla propria sede e di poter esaminare i propri documenti. La verifica del certificato di origine è coordinata dal titolare del marchio regionale e avviene sulla base di campioni.
7. L'azienda versa una partecipazione alle spese secondo il tariffario del titolare del marchio regionale.
8. Infrazioni a questo certificato d'origine possono essere punite con una pena convenzionale in accordo con il Regolamento delle sanzioni delle Direttive per i marchi regionali.
9. Il certificato di origine del titolare del marchio regionale può essere invalidato per iscritto in ogni momento con un preavviso di tre mesi.
10. In caso di grave infrazione alle Direttive per i marchi regionali e/o di non adempimento dei provvedimenti correttivi richiesti, gli enti di controllo e di certificazione o il titolare del marchio regionale possono invalidare in ogni momento il certificato di origine.

Formulario certificato d'origine per fornitori

Inviare cortesemente il certificato firmato al titolare del marchio regionale!

Azienda		Regione	
Responsabile		Telefono	
Indirizzo		Fax	
NAP, luogo		E-mail	

Informazioni / autodichiarazione del fornitore

Produce i suoi prodotti anche in una qualità non conforme al marchio regionale? sì no
 Per la consegna e/o produzione dei prodotti del marchio regionale devono essere acquistati degli ingredienti di origine agricola? sì no

- Se sì: Gli ingredienti di origine agricola acquistati provengono solo dalla regione di riferimento (allegare l'indirizzo completo del fornitore con i dati degli ingredienti acquistati)
 Gli ingredienti di origine agricola sono acquistati anche al di fuori della regione di riferimento (Allegare la descrizione della completa separazione interna del flusso delle merci ed evt. degli ordini di lavorazione)

Elenco dei prodotti

Descrizione del prodotto	Unità di vendita e consegna, dettagli	Esclusivam. disponibilità stagionale	Ricetta in allegato
		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
		<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

Nuovi prodotti devono essere annunciati per iscritto al titolare del marchio regionale.

Per prodotti composti è necessario allegare la ricetta con i dati dei fornitori delle materie prime. Nel caso in cui non è avvenuto nessun acquisto d'ingredienti agricoli, bisogna dichiarare questi prodotti come ingredienti di propria produzione.

I prodotti vengono forniti ai seguenti licenziatari del marchio regionale:

I prodotti in questo elenco adempiono le condizioni delle Direttive per i marchi regionali. Il fornitore conferma questa dichiarazione con la propria firma:

Luogo, data

Firma del responsabile in
azienda

Non compilare! Conferma dell'ente di certificazione Data: Timbro e firma:	Non compilare! Conferma del titolare del marchio regionale Data: Timbro e firma:
---	--

Appendice 4: Contratto di lavoro a cottimo per derrate alimentari

Scopo del contratto

Questo contratto regola la collaborazione tra il licenziatario e il mandatario.

Oggetto del contratto

Questo contratto regola il mandato di lavoro per prodotti dei marchi regionali. Con questo contratto s'intende ogni procedura di preparazione ed elaborazione svolta, per incarico del licenziatario, da terzi o da aziende terze (per es. macellerie, mulini di cereali) che non lavorano nell'azienda del licenziatario. In ogni momento il licenziatario resta il proprietario della merce.

Il mandatario non ha il diritto di commercializzare prodotti con il marchio regionale con il suo nome.

Controllo del mandatario del lavoro a cottimo

Il mandatario è sottoposto a verifica tramite campioni dall'ente di controllo del licenziatario.

Doveri del licenziatario

Il licenziatario comunica al mandatario le disposizioni delle Direttive per i marchi regionali. I costi del controllo del mandatario sono a carico del licenziatario (controllo su campioni).

Doveri del mandatario

Il mandatario può lavorare a cottimo al massimo per 5 licenziatari di marchi regionali. Se questo limite viene superato, il mandatario deve diventare, l'anno successivo, licenziatario del marchio regionale di riferimento. Le aziende di macellazione fanno eccezione. Il mandatario s'impegna ad attenersi alle norme delle Direttive per i marchi regionali. Mette a disposizione i documenti definiti nell'appendice per eventuali controlli basati su campioni.

Infrazione alle disposizioni dei marchi regionali

In caso di infrazione alle disposizioni, il licenziatario viene sanzionato dall'ente di certificazione secondo il regolamento e le pratiche delle sanzioni delle direttive per i marchi regionali. In caso di colpa del mandatario, il licenziatario ha il diritto di fare ricorso contro quest'ultimo.

Documentazione relativa alle ricette e alla lavorazione svolta dal mandatario

Le ricette e la documentazione dei processi di lavorazione devono essere disponibili.

Conferma dell'assenza di materiale geneticamente modificato nelle culture, additivi e coadiuvanti tecnologici

Attraverso il formulario su www.infoXgen.com o un'altra conferma equivalente.

Garanzia di separazione

Il mandatario garantisce la separazione delle diverse materie prime (non regionale, regionale) come degli ingredienti del licenziatario durante il periodo d'immagazzinamento e di lavorazione. La merce deve essere contrassegnata in modo chiaro. L'immagazzinamento in spazi separati non è necessario.

Documentazione del flusso delle merci

Il mandatario tiene per ogni partita trasformata un diario di lavoro con la data di produzione e l'indicazione della quantità del prodotto finale.

Formulario di contratto a cottimo per derrate alimentari

Tra il licenziatario

Azienda		Regione	
Responsabile		Tel.	
Indirizzo		Fax	
NAP, luogo		E-mail	

e il mandatario

Azienda		Regione	
Responsabile		Tel.	
Indirizzo		Fax	
NAP, luogo		E-mail	

Elenco dei prodotti trasformati

Descrizione del prodotto	Tipo di lavorazione (attività)	Informazioni supplementari (unità, disponibilità stagionale)	Ricetta allegata
			<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
			<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
			<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
			<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
			<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
			<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

Nuovi prodotti devono essere comunicati per iscritto al titolare del marchio regionale.

Licenziatario

Luogo, data _____ Firma del responsabile in azienda _____

I prodotti in questo elenco adempiono alle disposizioni delle Direttive per i marchi regionali. Il mandatario conferma questa dichiarazione con la sua firma:

Mandatario

Luogo, data _____ Firma del responsabile in azienda _____

Non compilare! Conferma del titolare del marchio regionale / dell'ente di certificazione

Data:

Timbro e firma:

Appendice 5 Ingredienti importati autorizzati

Sulla base dell'art. 5.2 Origine geografica dei prodotti, tutti gli ingredienti agricoli di prodotti composti (per es. yogurt alla frutta, salsiccia) devono provenire dalla regione di riferimento. Qualora questo non fosse possibile, almeno l'ingrediente principale deve provenire al 100 % dalla regione di riferimento e una quota pari all'80 % degli ingredienti agricoli deve provenire dalla regione di riferimento.

Se gli ingredienti agricoli non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, possono provenire dalla Svizzera, fatta eccezione per l'ingrediente principale. Se questi ingredienti, eccetto l'ingrediente principale, non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta, si possono utilizzare ingredienti agricoli importati autorizzati. Ottimizzazioni, per es. per ragioni di prezzo, non sono consentite.

L'appendice con gli ingredienti importati autorizzati è elaborata e approvata dalla Commissione nazionale delle direttive.

Ingredienti che non necessitano un'autorizzazione della Commissione nazionale delle direttive:

- Salvo indicazioni contrarie nelle norme specifiche: gli ingredienti agricoli presenti nella ricetta con una quota inferiore o pari a 1%
- Per i semilavorati, gli ingredienti con quota inferiore o pari a 5%;
- secondo l'Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (RS 817.022.17), spezie, estratti di spezie, preparazioni di spezie, condimenti, mescolanze di condimenti, e senape
- agenti lievitanti (per es. Quitt, Granopan, Piomaxim, Agromaltin, Kamix ecc.)
- Ingredienti agricoli importati autorizzati che possono essere utilizzati solo come aromatizzanti di prodotti a base di latte (eccetto i formaggi) e gelati commestibili a base di prodotti derivati dal latte (>50% latte): l'importazione è consentita secondo le direttive, Sezione B1, art. 2 ingredienti non agricoli (secondo la Sezione A, art. 1 Ingredienti di origine non agricola)

Ingredienti agricoli importati autorizzati:

Ingredienti agricoli importati	Autorizzazione fino a	Osservazioni
Noci & semi oleosi		
Castagne	31.12.2021	
Nocciole	31.12.2021	
Noci	31.12.2020	Autorizzazione solo soggetta all'autorizzazione del marchio regionale)
Mandorle	31.12.2021	
Pinoli	31.12.2021	
Pistacchi	31.12.2021	
Semi di girasole	31.12.2020	Autorizzazione solo in caso di indisponibilità sul mercato svizzero (soggetta all'autorizzazione del marchio regionale)
Semi di lino	31.12.2020	Autorizzazione solo in caso di indisponibilità sul mercato svizzero (soggetta all'autorizzazione del marchio regionale)
Semi di zucca	31.12.2020	Unicamente per prodotti di pasticceria Autorizzazione solo in caso di indisponibilità sul mercato svizzero (soggetta all'autorizzazione del marchio regionale)
Sesamo	31.12.2021	

Leguminose	Autorizz. fino a	Osservazioni
Arachidi	31.12.2021	
Fagioli bianchi	31.12.2021	

Grassi e oli	Autorizz. fino a	Osservazioni
--------------	------------------	--------------

Grassi per friggere	31.12.2021	
Olio di semi di girasoli con acidi grassi oleici	31.12.2021	

Frutta (incl. succo, buccia, concentrato, estratto, aromi, ...)	Autorizz. fino a	Osservazioni
Agrumi	31.12.2021	
Ananas	31.12.2021	
Aroma di cartamo	31.12.2021	
Aroma naturale di cola	31.12.2021	
Aroma naturale di fiore di sambuco	31.12.2021	Solo per prodotti regionali certificati prima del 2008
Aroma di menta piperita	31.12.2021	
Caffeina	31.12.2021	
Concentrato di succo di ribes	31.12.2021	
Fichi	31.12.2021	
Olive	31.12.2021	
Prugne secche	31.12.2021	
Uva passa / sultanina	31.12.2021	

Erbe fresche	Autorizz. fino a	Osservazioni
Coriandolo	31.12.2021	
Peperoncino	31.12.2021	

Cereali, malti, farine	Autorizz. fino a	Osservazioni
Farina di castagne	31.12.2021	
Farina di malto d'orzo	31.12.2021	
Grano duro	31.12.2021	Autorizzazione solo in caso di indisponibilità sul mercato svizzero (soggetta all'autorizzazione del marchio regionale)
Glutine di frumento, colla di farina di frumento, farina lievitante	31.12.2021	
Glutine di spelta	31.12.2021	
Malto di frumento	31.12.2021	
Orzo per la produzione di birra risp. malto per la produzione di birra	31.12.2021	

Stimolanti	Autorizz. fino a	Osservazioni
Cacao	31.12.2021	
Caffè	31.12.2021	

Amidi	Autorizz. fino a	Osservazioni
Amido di frumento	31.12.2021	
Amido di mais	31.12.2021	
Amido di riso	31.12.2021	
Amido di tapioca	31.12.2021	
Fecola di patate	31.12.2021	

Altro	Autorizz. fino a	Osservazioni
Acqua di rosa	31.12.2021	
Acquavite	31.12.2020	Autorizzazione solo in caso di indisponibilità sul mercato svizzero (soggetta all'autorizzazione del marchio regionale)
Albume in polvere	31.12.2021	
Alcol puro	31.12.2021	
Budello naturale	31.12.2021	
Canditi d'arancio	31.12.2021	
Canditi di limone	31.12.2021	

Cioccolato	31.12.2021	
Etanolo per aceto di produzione svizzera	31.12.2021	Unicamente per uso dell'aceto come liquido di conservazione
Gelatina di manzo	31.12.2021	
Karkadè (fiori di ibisco)	31.12.2021	
Olio di oliva	31.12.2021	Unicamente per uso dell'olio di oliva come liquido di conservazione
Vino per aceto di produzione svizzera	31.12.2021	Unicamente per uso dell'aceto come liquido di conservazione
Zucchero vanigliato	31.12.2021	

Tipi di zucchero, succedanei dello zucchero, edulcoranti	Autorizz. fino a	Osservazioni
Destrosio	31.12.2021	
Fruttosio	31.12.2021	
Glucosio	31.12.2021	
Inulina	31.12.2021	
Maltodestrina	31.12.2021	
Sciroppo di zucchero caramellato	31.12.2021	
Sorbitolo	31.12.2021	
Zucchero di barbabietola bio	31.12.2021	
Zucchero di canna	31.12.2021	
Zucchero d'uva	31.12.2021	
Zucchero invertito	31.12.2021	

Prassi per l'ammissione di nuovi ingredienti importati:

- Il titolare del marchio regionale può concedere un'autorizzazione di un anno al massimo per ingredienti non elencati nella lista degli ingredienti importati autorizzati, ma la cui importazione sia giustificabile. Il segretariato mette a disposizione dei titolari dei marchi regionali un formulario per la richiesta.
- Il titolare del marchio regionale ha l'obbligo di dichiararli. Il titolare del marchio regionale deve inviare una copia dell'autorizzazione al segretariato delle Direttive per i marchi regionali, il quale conferma formalmente l'autorizzazione concessa in via eccezionale.
- Durante la durata dell'autorizzazione, il titolare del marchio regionale ha il tempo per proporre alla Commissione nazionale delle direttive di autorizzare l'ingrediente in questione.

Formulario di richiesta di autorizzazione per l'utilizzo di ingredienti agricoli importati

Secondo le Direttive per i marchi regionali Sezione A, Appendice 5, per gli ingredienti importati non elencati è valevole la regolamentazione seguente:

- Il titolare del marchio regionale può concedere un'autorizzazione di un anno al massimo per ingredienti non elencati nell'Appendice 5 come ingredienti importati autorizzati ma la cui importazione è giustificabile e sostenibile.
- Il titolare del marchio regionale deve inviare una copia dell'autorizzazione al segretariato delle Direttive per i marchi regionali, che deve confermare ufficialmente la concessione dell'autorizzazione.
- Durante l'anno in cui l'autorizzazione è valida, il titolare del marchio regionale può proporre alla Commissione nazionale delle direttive di autorizzare gli ingredienti in questione.
- Per gli ingredienti autorizzati secondo l'Appendice 5, Sezione A delle Direttive per i marchi regionali, non è necessario inoltrare nessuna richiesta.

	Da compilare da parte del richiedente	Valutazione del titolare del marchio regionale
Indirizzo		
Persona di riferimento		
E-mail / Tel.		
Per quali prodotti si presenta la richiesta?		
Per quale regione e quale marchio regionale?		
La verifica della composizione del prodotto è allegata? Si è già svolta la verifica da parte dell'ente preposto alla certificazione?		
Secondo la ricetta indicata, a quanto ammonta la quota degli ingredienti di provenienza regionale? Dare le indicazioni in % e kg/anno.		
Quali ingredienti si dovrebbe poter importare? A quanto ammonta la loro quota in percentuale (%)?¹		
Gli ingredienti di provenienza svizzera sono disponibili anche nella regione di riferimento? In che quantità e qualità?		

	Da compilare da parte del richiedente	Valutazione del titolare del marchio regionale
Perché gli ingredienti non sono disponibili di provenienza svizzera in quantità sufficiente e nella qualità richiesta?		
Esporre le prove delle spiegazioni del punto precedente.		
Quali sono le differenze di prezzo tra l'ingrediente importato e quello di provenienza svizzera?		
Argomenti per giustificare ai consumatori e ai media l'utilizzo d'ingredienti importati.		
Decisione della Commissione dei marchi del titolare del marchio regionale		
Durata di un'eventuale concessione		
Firma e data della richiesta / Decisione		

¹ Cfr. l'introduzione al presente formulario (pagina 1). Per ingredienti che sono autorizzati secondo l'appendice 5, Sezione A delle Direttive per i marchi regionali, non è necessario inoltrare nessuna richiesta.

Appendice 6 Specialità ammesse

Secondo l'art. 5.6, i prodotti inclusi nel Registro federale delle denominazioni di origine (DOP/IPG) o i prodotti appartenenti al Patrimonio culinario svizzero del cantone, risp. della regione di riferimento, sono considerati delle specialità. Tutte le specialità devono essere autorizzate dalla Commissione nazionale delle direttive.

In linea generale, le specialità sottostanno alle condizioni dei prodotti non composti e dei prodotti composti. Se gli ingredienti agricoli non sono reperibili nella regione di riferimento in quantità sufficiente o nella qualità richiesta, almeno l'80% degli ingredienti deve provenire dalla Svizzera e una quota massima del 20% può essere costituita da ingredienti importati autorizzati (secondo l'Appendice Ingredienti importati autorizzati). La Commissione nazionale delle direttive può approvare delle eccezioni, se si può dimostrare che il valore aggiunto non può essere generato per i 2/3 nella regione di riferimento (cfr. Appendice 6 Specialità autorizzate).

Prodotti autorizzati appartenenti al Patrimonio culinario svizzero	Cantone risp. regione	Permesso fino al
Bündner Beinwurst / Liongia cun ossa	GR	31.12.2022
Bündner Birnbrot / Paun cun paira	GR	31.12.2022
Bündner Rohschinken / Schambun criv dal Grischun	GR	31.12.2022
Bündner Röteli	GR	31.12.2022
Bündnerfleisch / Pulpa	GR	31.12.2022
Coppa	GR	31.12.2022
Engadiner Hauswurst / Liongia engiadinaisa	GR	31.12.2022
Glärner Birnbrot	GL	31.12.2022
Glärner Kalberwurst (Chalberwurst)	GL	31.12.2022
Iva-Schnaps / Iva	GR	31.12.2022
Kartoffelwurst, Liongia da tartuffels	GR	31.12.2022
Nusstorte / Turta da nuschs	GR	31.12.2022
Salsiz	GR	31.12.2022
Uristier Anisgebäck	UR	31.12.2022
Urner Brot	UR	31.12.2022
Urner Hauswurst	UR	31.12.2022
Urner Pastete	UR	31.12.2022
Zigerkrapfen	UR, NW, OW, ZH	31.12.2022

Formulario di richiesta d'iscrizione alla lista delle specialità ammesse

Secondo le Direttive per i marchi regionali Sezione A, articolo 5.6, per le specialità non elencate è valida la regolamentazione seguente:

- Le specialità comprendono prodotti registrati nel Registro federale delle denominazioni di origine (DOP / IGP) o prodotti che appartengono al Patrimonio culinario svizzero del cantone, risp. della regione di riferimento. Tutte le specialità devono essere autorizzate dalla Commissione nazionale delle direttive.
- Le specialità adempiono in linea di principio alle condizioni dei prodotti non composti e dei prodotti composti.
- Qualora gli ingredienti agricoli non fossero disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, almeno l'80% degli ingredienti deve provenire dalla Svizzera ed è ammessa una quota massima del 20% d'ingredienti agricoli importati autorizzati (secondo l'Appendice Ingredienti importati autorizzati).
- Se può essere dimostrato che il valore aggiunto non può essere generato per i 2/3 nella regione, la Commissione nazionale delle direttive può ammettere delle eccezioni (cfr. Appendice 6 Specialità autorizzate).

	Da compilare da parte del richiedente	Valutazione della Commissione nazionale delle direttive
Indirizzo		
Persona di riferimento		
E-mail / Tel.		
Per quali prodotti si presenta la richiesta?		
Per quale regione e quale marchio regionale?		
La verifica della composizione del prodotto è allegata? Si è già svolta la verifica da parte dell'ente preposto alla certificazione?		
Secondo la ricetta indicata, a quanto ammonta la quota degli ingredienti di provenienza regionale? Dare le indicazioni in % e kg/anno.		
Quali ingredienti di provenienza svizzera sono ammessi? A quanto ammonta la quota in percentuale (%)?		
Gli ingredienti di provenienza svizzera sono disponibili anche nella regione di riferimento? In che quantità e qualità?		

	Da compilare da parte del richiedente	Valutazione della Commissione nazionale delle direttive
Elencare le ragioni per cui gli ingredienti non sono disponibili in quantità sufficiente e nella qualità richiesta nella regione di riferimento. Prove delle spiegazioni esposte.		
Elencare le azioni intraprese o che s'intende intraprendere, al fine di aumentare la quota degli ingredienti di provenienza regionale in futuro.		
Argomenti per giustificare ai consumatori e ai media l'utilizzo d'ingredienti provenienti dalla Svizzera.		
Decisione della Commissione nazionale delle direttive		
Durata di un'eventuale concessione		
Firma e data della richiesta / Decisione		

Appendice 7 Formulario di richiesta di autorizzazione di fasi di trasformazione al di fuori della regione di riferimento

Per prodotti non composti, per prodotti composti, così come per le specialità il valore aggiunto deve essere generato per almeno i 2/3 nella regione corrispondente (cfr. linee guida dei marchi regionali parte A direttive generali, allegato 2). Se una fase della lavorazione o della preparazione avviene al di fuori della regione, ciò deve essere autorizzato dal proprietario del marchio regionale.

	da compilare dal richiedente			Valutazione da parte del proprietario del marchio regionale / della Commissione nazionale delle direttive
Indirizzo del richiedente				
Persona di contatto in caso di domande				
E-mail / Telefono				
Quali prodotti / articoli riguardano la richiesta?				
Per quali canali di vendita sono previsti i prodotti / gli articoli?				
Per quale area di definizione / marchio regionale?				
La ricetta e la prova del valore aggiunto sono allegate?				
È già stato controllato dall'organo di certificazione?				
Descrizione delle fasi di lavorazione e indicazione se nella regione o al di fuori	Fase di lavorazione	Luogo	Nella regione (I) / Al di fuori della regione (E)	
Da quale area proviene la materia prima?				
Qual è il valore aggiunto per i prodotti / gli articoli richiesti?				
Ci sono dei trasporti di animali vivi al di fuori della regione? Ragione?				
Distanza dei trasporti a monte e a valle				
Esistono alternative per delle distanze più brevi? Per favore elencare!				
Descriva le proprietà delle distanze alternative più brevi!				

	da compilare dal richiedente	Valutazione da parte del proprietario del marchio regionale / della Commissione nazionale delle direttive
Ci sono delle preoccupazioni per quanto riguarda l'efficienza delle distanze alternative più brevi? Se sì, quali? Descriva le preoccupazioni per ogni alternativa!		
Argomenti per giustificare ai consumatori e ai media la trasformazione fuori della regione		
Decisione della commissione del marchio regionale		
Durata di validità di un'eventuale autorizzazione		
Firma e data della richiesta / decisione		